



ALLA RICERCA DEI MINISTERI BATTESIMALI

Nuova serie
2024
n. 8



Riconoscere e affidare i ministeri

Donata HORAK

Abstract

Baptism grants to the person receiving it the participation to the *tria munera* of Christ - ministerial, prophetic and royal. This does not mean that every baptized person should hold a public and established ministry, nor that every person with an established ministry should expect an active service. However, the idea of the passivity of the people of God and of their condition of subjects of the minority in the clergy is not acceptable any longer. The rediscovery of baptismal ministry is still novel: individual churches and their communities will have to identify and establish new ministries in response to their needs towards mission and evangelisation. The institutional aspect of ministry serves the blossoming of charisma and helps each person answer their calling.

Il battesimo rende ogni persona che lo riceve partecipe dei *tria munera* di Cristo, sacerdotale, profetico e regale. Questo non comporta che ogni fedele debba avere un ministero pubblico e stabile, né che ogni persona assunta con rito di istituzione possa pretendere di ricevere un mandato a svolgere un servizio attivo; d'altra parte, non è più sostenibile una ecclesiologia fondata sulla passività del popolo di Dio in posizione di sudditanza nei confronti di una ristretta categoria di ministri. La riscoperta della ministerialità battesimale è recente e dobbiamo ritenerla ancora all'inizio: le chiese particolari e i loro raggruppamenti saranno sempre più chiamate a riconoscere e istituire nuovi ministeri in risposta alle esigenze della missione e dell'evangelizzazione. La dimensione istituzionale della ministerialità è al servizio della fioritura dei carismi e crea le condizioni perché ogni persona possa rispondere alla propria vocazione nella comunione.

*There is work together
A Church for all
And a job for each
Every man to his work.
T.S.Eliot¹*

Premessa

Un popolo di persone, donne e uomini, tutte investite del dono e del compito del sacerdozio, della profezia e della regalità: questa è la Chiesa. Cosa comporta la coscienza di tale investitura sacramentale? Significa che ogni persona *deve* avere un ruolo ministeriale, pubblico e stabile? O che lo può pretendere? E ancora ci si domanda: a chi spetta il conferimento e il discernimento sulle persone a cui conferire ruoli e incarichi?

Dalla risposta a questi interrogativi, in ogni epoca, discende una specifica configurazione della struttura istituzionale della chiesa, delle relazioni ecclesiali e della distribuzione dei poteri.

Il diritto canonico si muove tra due estremi: da un lato, la tendenza spiritualizzante anti-istituzionale che vorrebbe una chiesa libera da regole e ruoli configurati, in nome di una spontaneistica risposta a intuizioni e desideri suscitati dallo Spirito; dall'altro lato, la visione codicistica e rubricistica del diritto, che imbriglia la creatività e impedisce ogni riforma perché ritiene che la formalizzazione codiciale abbia già previsto e disciplinato ogni espressione della vita del popolo di Dio, mero esecutore e suddito. La dimensione giuridico-istituzionale della chiesa, invece, deve mantenersi al servizio della vita e della libertà, a garanzia che la risposta alle esigenze del Vangelo in un dato tempo e in una specifica situazione culturale avvenga con giustizia, trasparenza e rispetto dei diritti che sono originati dalla celebrazione dei sacramenti.

Questa premessa è necessaria per ricordare che la questione dell'accesso ai ministeri ha una dimensione istituzionale che non è fine a se stessa, ma per la vita e per la missione: la comunità ecclesiale non può identificarsi con un sistema di potere autoreferenziale che, attraverso il conferimento degli incarichi, si autoconferma e rinforza secondo il modello della *societas perfecta*.

¹ C'è un lavoro comune, / e c'è una fede per tutti, / e un compito per ognuno. / Ogni uomo al suo lavoro. (Thomas Stearn ELIOT, *Choruses from "The Rock"*, 1934).

Il modo di conferire i ministeri e i compiti riguarda quindi l'autocomprensione che la chiesa ha di se stessa, perciò occorre sempre approcciare le questioni giuridiche con *sensus fidei*, in stretto rapporto con la teologia, particolarmente con l'ecclesiologia e la sacramentaria, nell'orizzonte dell'evangelizzazione, con uno sguardo aperto sul mondo che attende la buona notizia del Vangelo.

Un codice, due ecclesiologie

Il rapporto tra ecclesiologia e formalizzazione giuridica delle istituzioni ecclesiali in ogni tempo è insufficiente e *in fieri*; possiamo constatarlo anche nell'attuale ordinamento. Il codice di diritto canonico del 1983 ha recepito nel suo impianto sistematico l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, ma nello stesso tempo ha conservato – nel contenuto categoriale delle norme e in alcune scelte linguistiche – l'impostazione che la precedente codificazione del 1917 aveva dato al diritto della Chiesa. A distanza di quarant'anni, vengono alla luce con evidenza le contraddizioni interne al codice, e questo vale anche per l'aspetto di cui qui ci occupiamo, ovvero la disciplina dell'affidamento dei ministeri.

La recezione del Concilio Vaticano II e della ecclesiologia di *Lumen gentium* è riscontrabile non solo nella disciplina di istituti, uffici, organismi e ministeri nuovi rispetto alla legislazione precedente, ma ha addirittura determinato l'impianto del codice latino, nel quale le norme sono sistematizzate secondo il criterio dei *tria munera Christi*. Il popolo di Dio è la matrice da cui si staglia la costituzione gerarchica della chiesa, che ha come fondamento i sacramenti dell'iniziazione cristiana e la partecipazione di ogni persona battezzata all'edificazione della chiesa, al suo governo, alla evangelizzazione e alla santificazione. In questa prospettiva, ricevono la propria disciplina i ministeri, a partire dalla rinnovata consapevolezza dell'episcopato fino alla riscoperta della ministerialità diffusa del popolo di Dio².

² Il riconoscimento della soggettualità di ogni *christifidelis*, sancita dal concilio Vaticano II in particolare nel secondo capitolo di *Lumen gentium*, e la nuova interpretazione che del ministero ordinato offre il terzo capitolo della stessa costituzione, portano nel 1972 alla riforma dei ministeri, con il motu proprio *Ministeria quaedam* di Paolo VI, che abolisce gli ordini minori e "de-clericalizza" i ministeri, non più intesi come tappe transeunti di un *cursus honorum* verso il ministero che tutti li comprende, ovvero il

La recezione giuridica di istituti antichi, eppure nuovi perché da secoli dimenticati o non sviluppati, è un lavoro difficile che richiede tempo e sedimentazione. Quando si è proceduto alla codificazione, processo che ha visto la sua conclusione circa vent'anni dopo la chiusura del Concilio, non si è stati in grado di evitare la persistenza di schematismi afferenti all'ecclesiologia della *societas perfecta inaequalium*.

Persiste innanzitutto la netta separazione tra i ministeri ordinati e gli altri ministeri; la tendenza a separare e stabilire confini netti si è spinta persino a considerare il diaconato un ministero che, pur essendo fondato sul sacramento dell'ordine, non abilita a rappresentare "Cristo Capo"³, ma Cristo servo; si è così creata una linea di separazione anche all'interno della categoria dei chierici. La teologia del ministero si intreccia con la disciplina dei poteri e dà luogo a una sacralizzazione della *potestas* di alcuni ministri, esclusiva ed escludente; la concezione sacrale del potere non riguarda solo la *potestas ordinis*, ma viene estesa ad ogni potere amministrativo e ad ogni funzione di governo, insegnamento e santificazione.

Lo schema triadico dei *tria munera*, che il codice assume come criterio sistematico, viene costretto nello schema delle *duo potestates*⁴: una *potestas* che ha fondamento sacramentale (derivante dall'ordinazione) e un'altra *potestas* che – secondo parte della dottrina⁵ – avrebbe natura semplicemente mondana, o burocratica, attribuita per far fronte alle necessità delle chiese a titolo di

presbiterato. I ministeri sono restituiti al popolo di Dio e alle vocazioni e ai carismi che in esso lo Spirito suscita.

³ Donata HORAK, «Il servizio dei diaconi», in *Credere Oggi* 39, 2 (2019), pp. 139-145. L'espressione "in persona Christi capitis", sconosciuta al codice delle chiese orientali, andrebbe sottoposta a seria revisione: cfr. Serena NOCETI, «In persona Christi capitis: una prospettiva da superare?», in *Credere Oggi* 44, 1 (2024), pp. 87-105.

⁴ Donata HORAK, «*Munera – Potestas in una chiesa "costitutivamente sinodale"*», in *Credere Oggi* 43, 4 (2023), pp. 83-96.

⁵ Il tema della natura e dell'origine della *potestas* interessa e divide la dottrina canonistica da sempre; nel secolo scorso, prima e dopo il Concilio, si sono delineate diverse scuole di pensiero; per una disamina completa delle diverse posizioni, si vede Adriano CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari* (= Pubblicazioni del Pontificio seminario lombardo in Roma 27), Brescia: Morcelliana 1987, 496 pp.

supplenza sulla base di un atto amministrativo dell'autorità, la "*missio canonica*".

Fondamento sacramentale dei ministeri "istituiti"

L'insistenza sulla natura amministrativa dell'atto posto a fondamento dei ministeri non derivanti dal sacramento dell'ordine, e – di conseguenza – sulla loro funzione suppletiva rispetto ai ministeri ordinati, si può riscontrare nell'uso linguistico quasi esclusivo dell'espressione giuridica "istituiti". Il motu proprio *Ministeria quaedam* usava il sostantivo "istituzione" del lettore e dell'accolito; "istituiti", participio passato del verbo istituire, indica l'azione liturgica da cui derivano diritti, doveri, compiti e ruoli stabili. Il can. 230 CIC parla di "assunzione stabile, mediante il rito liturgico stabilito". Nell'uso successivo, l'espressione "istituiti" da verbo diventa aggettivo, e viene quasi a designare una categoria astratta di ministeri assimilabili, mentre in realtà sono tra loro molto diversi. Questa curvatura linguistica ha portato a una categorizzazione dei ministeri, etichettati come "istituiti", ponendo l'accento sull'istituzione come "minimo comune denominatore", quasi a volerne sottolineare l'origine meramente umana e amministrativa.

Nel linguaggio comune si usa spesso anche l'espressione "ministeri laicali": in questo caso, si pone l'accento sulla condizione negativa delle persone che ne sono investite, identificate per non aver ricevuto il sacramento dell'ordine⁶.

Il linguaggio ha sempre una funzione performativa; l'uso di espressioni come "istituiti", "laicali", "straordinari"... rafforza la convinzione che vi sia una categoria di fedeli, i chierici, che sono a buon diritto investiti di una ministerialità ordinaria, e altri/altre fedeli che vengono chiamati a svolgere funzioni ecclesiali soltanto in caso di necessità, previa determinazione della Conferenza episcopale, in supplenza dei ministri titolari e sulla base di una determinazione semplicemente amministrativa (la *missio canonica*).

⁶ Il termine "laico", infatti, si definisce in alternativa alla categoria dei "chierici", ovvero i ministri sacri (can. 207). Ovviamente, nel magistero e nella pastorale la parola "laico" è stata arricchita di significati positivi, di competenze esclusive, di vocazioni specifiche, ma categorizzare il "laicato" implica sempre l'assumere come criterio di confronto la categoria dei chierici, che in questo modo vengono assunti come modello standard della modalità di partecipazione alla vita della chiesa.

L'esigenza di un linguaggio più appropriato e di una impostazione più rispettosa delle prerogative dei fedeli è avvertita dai vescovi italiani, che hanno voluto esplicitare, nella nota che recepisce gli interventi di Papa Francesco in materia, che le nuove ministre e i nuovi ministri “non saranno semplici esecutori delle indicazioni dei presbiteri e dei diaconi, ma veri animatori di assemblee presiedute dal pastore d'anime, promotori della corresponsabilità nella Chiesa e dell'accoglienza di quanti cercano di compiere un itinerario di fede, evangelizzatori nelle varie situazioni ed emergenze di vita, interpreti della condizione umana nei suoi molteplici aspetti (cfr. *Apostolicam Actuositatem*, n. 24). Essi renderanno presente alla comunità le attese e le aspirazioni degli uomini del nostro tempo e insieme saranno un segno autentico della presenza della Chiesa nelle famiglie, nei luoghi di studio e di lavoro e sulle strade del mondo (cfr. *Apostolicam Actuositatem*, n. 13)»⁷.

Sarebbe più appropriato parlare di ministeri “battesimali”, poiché la ministerialità scaturisce dalla celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. In una società divino-umana come la chiesa, il fondamento dell'abilitazione a svolgere ministeri e servizi non può che essere sacramentale. Nel battesimo, innanzitutto, “ha la sua radice il *sacerdozio comune* di tutti i fedeli che, a sua volta, si esprime nei ministeri. La ministerialità laicale non si fonda sul sacramento dell'Ordine, ma sul Battesimo, per il fatto che tutti i battezzati — laici, celibi, coniugati, sacerdoti, religiosi — sono *christifideles*, credenti in Cristo, suoi discepoli, e dunque chiamati a prendere parte alla missione che Egli affida alla Chiesa, anche mediante l'assunzione di determinati ministeri”⁸.

Ogni persona battezzata, poi, vive la propria vocazione nella comunione di una chiesa particolare; il sacramento della confermazione, conferito dal Vescovo diocesano, costituisce il segno del le-

game di ogni fedele a un concreto tessuto comunitario, alle relazioni che si inverano in una specifica situazione storico-culturale. Non si tratta di un legame giuridico, come nel caso dell'incardineazione dei chierici, ma di un legame spirituale e sacramentale che comporta per ogni persona battezzata l'impegno a mettere i propri carismi a servizio di una concreta rete di relazioni, piuttosto che in una comunione astratta con la chiesa universale.

I ministeri battesimali sono originati dallo Spirito dentro la concretezza della comunione, ed è per questo che non sono esenti dalla mediazione istituzionale e dal discernimento ecclesiale: “La ministerialità dei fedeli, e dei laici in particolare, nasce dai carismi che lo Spirito Santo distribuisce all'interno del Popolo di Dio per la sua edificazione: prima compare un carisma suscitato dallo Spirito; poi la Chiesa riconosce questo carisma come un servizio utile per la comunità; infine, in un terzo momento, si introduce e si diffonde uno specifico ministero”⁹.

L'istituzione a garanzia della comunione

La sottolineatura della dimensione spirituale-sacramentale dei ministeri che preferiamo definire “battesimali”, piuttosto che “istituiti”, non deve portare a svalutare la significatività ecclesiologicala della loro istituzione e stabilizzazione. Il riconoscimento istituzionale avviene mediante il rito liturgico, che ha delle implicazioni giuridiche e produce l'effetto di incarnare i carismi nella comunione ecclesiale, a servizio dell'edificazione della comunità. L'istituzione garantisce l'esistenza dei quattro criteri che costituiscono ogni ministero: 1) soprannaturalità di origine, 2) ecclesialità di fine e di contenuto, 3) stabilità di prestazione, 4) pubblicità di riconoscimento¹⁰.

La ministerialità “di fatto” non garantisce a sufficienza che i servizi svolti spontaneamente realizzino una esperienza autentica di chiesa. Ogni ministero è esposto al rischio del protagonismo, dell'affermazione di sé in ruoli di potere, oppure del misconoscimento e dell'isolamento. Il ri-

⁷ CEI, «I ministeri istituiti del Lettore, dell'Accolito e del Catechista per le Chiese che sono in Italia. Nota *ad experimentum* per il prossimo triennio [5 giugno 2022]», n. 5, <https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2022/07/13/NotaMinisteri.pdf> [Accesso: 15 novembre 2024].

⁸ Papa FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea plenaria del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita* [22 aprile 2023], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/april/documents/20230422-plenaria-laicifamigliavita.html> [Accesso: 15 novembre 2024].

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Cf. CEI, «Documento pastorale “Evangelizzazione e ministeri” [28 agosto 1977]», n. 68, https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/Evangelizzazione_e_ministeri.pdf [Accesso: 15 novembre 2024].

conoscimento ecclesiale attraverso l'istituzione rafforza la persona che svolge il ministero e la comunità tutta. Nel passaggio dallo svolgimento "di fatto" di servizi e compiti all'istituzione di ministri e ministre viene rafforzata l'azione della chiesa, come ben espresso dal Concilio a proposito del ripristino del diaconato permanente¹¹. Ogni ministero, infatti, "è per l'edificazione del corpo del Signore e perciò ha riferimento essenziale alla Parola e all'Eucaristia fulcro di tutta la vita ecclesiale ed espressione suprema della carità di Cristo, che si prolunga nel "sacramento dei fratelli", specialmente nei piccoli, nei poveri e negli infermi, nei quali Cristo è accolto e servito"¹².

I ministri edificano la chiesa, e nello stesso tempo vengono generati da una chiesa vitale; si instaura dunque un rapporto dinamico di circolare generatività tra la comunità e le persone che in essa svolgono funzioni e servizi. I ministri non sono un affare privato, ma scaturiscono dalla vitalità di una chiesa particolare, che ha il compito di discernere le persone adatte e di formarle adeguatamente. Nella chiesa italiana, le persone ammesse agli itinerari di preparazione al lettorato, all'accollato e al ministero di catechista possono essere donne e uomini di almeno 25 anni d'età¹³, "di profonda fede, formati alla Parola di Dio, umanamente maturi, attivamente partecipi alla vita della comunità cristiana, capaci di instaurare relazioni fraterne, in grado di comunicare la fede sia con l'esempio che con la parola, e riconosciuti tali dalla comunità, nelle forme e nei modi che il Vescovo riterrà opportuni"¹⁴.

¹¹ «È bene infatti che gli uomini, i quali di fatto esercitano il ministero di diacono, o perché come catechisti predicano la parola di Dio, o perché a nome del parroco e del vescovo sono a capo di comunità cristiane lontane, o perché esercitano la carità attraverso opere sociali e caritative, siano fortificati dall'imposizione delle mani, che è trasmessa fin dagli apostoli, e siano più saldamente congiunti all'altare per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato": Concilio Vaticano II, «Decreto "Ad gentes" [7 dicembre 1965]», n. 16.

¹² CEI, «I ministri istituiti», 2.

¹³ Il limite di 21 anni stabilito nel Documento pastorale CEI «I ministri nella Chiesa [15 novembre 1973]», n. 9 è stato innalzato a 25 anni nella Delibera n. 21 del 18 aprile 1985 https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/Delibere_applicazione_CIC_18.4.1985.pdf [Accesso: 15 novembre 2024].

¹⁴ CEI, «I ministri istituiti», 4.

Tutte queste caratteristiche sono in parte carismi personali che la comunità riconosce già presenti nelle persone candidate, in parte competenze che devono essere sviluppate attraverso itinerari formativi complessi, che si propongono di diverse finalità: vagliare l'effettiva idoneità del candidato o della candidata sotto l'aspetto intellettuale, spirituale e relazionale; fare pratica nelle attività pastorali; garantire l'aggiornamento biblico, teologico e pastorale continuo nel corso dell'esercizio del ministero. Il tema della promozione della ministerialità delle e dei fedeli viene così ad intrecciarsi con la questione aperta, in Italia, della riforma degli Istituti Teologici e di Scienze religiose. La razionalizzazione delle proposte di formazione teologica necessita il superamento della rigida separazione tra la formazione dei ministri ordinati e la formazione degli altri ministri e ministre, oltre che dei futuri teologi e teologhe. La riforma degli studi ecclesiastici si impone come urgenza nel nostro Paese, il cui territorio è cosparso di Seminari, ITA e ISSR, con un patrimonio materiale e immateriale di risorse umane, biblioteche e strutture che non deve essere disperso, ma rimesso in circolo, a disposizione di una più vasta platea rispetto agli attuali studenti iscritti ai corsi accademici, attraverso collaborazioni trasversali con le Università, gli enti culturali e con gli uffici diocesani per la cultura, la pastorale scolastica e l'insegnamento della religione cattolica. Cominciano a vedersi in diverse diocesi italiane fruttuose collaborazioni in questo senso, con l'apertura di corsi a carattere seminariale che vedono la partecipazione mista di studenti, uditori, insegnanti in aggiornamento, e futuri ministri e ministre. La riforma degli studi teologici e dei seminari, in futuro, potrà sviluppare nuove dinamiche molto stimolanti anche nella formazione dei futuri ministri ordinati¹⁵. Al momento, la CEI non ha voluto irrigidire troppo i criteri dei percorsi formativi ai ministri, prevedendo l'istituzione di équipes diocesane che guidino la persona candidata per almeno un anno sia sotto l'aspetto culturale, sia nell'inserimento pratico pastorale.

¹⁵ Cf Donata HORAK, «Istituzioni de-formative?», in *Apulia Theologica* 10, 1 (2024), pp. 96-97.

Il mandato: alcuni rilievi giuridici

La chiesa particolare discerne, forma e istituisce ministri e ministre mediante i riti liturgici stabiliti. Nel popolo di Dio, quindi, si distinguono persone che, pur mantenendo lo *status* laicale, hanno ricevuto una formazione e un riconoscimento pubblico. A questo punto, ci dobbiamo chiedere: come cambia la situazione soggettiva di questi fedeli, investiti di un ministero stabile?

La stabilità, per chi vive il battesimo nella vita laicale, nella professione, in molti casi nella vita matrimoniale, non può considerarsi un vincolo ad essere sempre a disposizione delle esigenze pastorali della diocesi, in qualsiasi fase della vita. In considerazione delle diverse condizioni culturali e sociali, sono le Conferenze episcopali a regolare i ministeri nella durata, nel contenuto e nelle modalità¹⁶; la mobilità lavorativa e le mutate condizioni familiari, ad esempio, possono portare una persona che si è formata a svolgere un ministero a dover sospendere l'attività pastorale, a cambiare parrocchia o addirittura diocesi, a modificare i tempi e le modalità di servizio. Il fatto che ogni ministro e ministra abbia un inserimento specifico in una chiesa locale, come si è già affermato, non significa che viva una sorta di "incardinazione" come i chierici. La stabilità del ministero, in altri termini, non coincide con l'obbligo di un impiego pastorale a vita.

L'istituzione riguarda il riconoscimento stabile del carisma e della vocazione al ministero, e questo non viene mai meno e in ogni circostanza, a prescindere dal servizio effettivamente svolto, costituisce un arricchimento spirituale della chiesa locale. Altro discorso riguarda il concreto affidamento di incarichi, uffici e ambiti di servizio: questo avviene con specifico mandato del Vescovo, meglio se coadiuvato da una équipe diocesana; la CEI ha stabilito che tale mandato abbia la durata di 5 anni e possa essere rinnovato al termine di ogni lustro. La scelta di questo limite temporale garantisce, da un lato, la stabilità e il carattere

non occasionale del servizio svolto, ma, dall'altro lato, permette di revisionare frequentemente le modalità del suo esercizio, tenendo conto del cambiamento delle condizioni di vita del ministro/a istituito/a e delle esigenze ecclesiali in continuo mutamento.

È proprio questo secondo aspetto, quello cioè della valutazione delle esigenze ecclesiali, che potrebbe prestarsi a possibili interpretazioni strumentali, finalizzate a escludere o emarginare ministri o ministre istituiti da qualsiasi incarico ecclesiale per decisione unilaterale del vescovo, che non è tenuto a rendere conto della sua determinazione. Chi viene istituito stabilmente in un ministero battesimale non gode dei diritti di chi riceve un ministero ordinato. Innanzitutto, il codice esplicita che l'istituzione stabile non dà luogo al diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della chiesa (can. 230, §1); in secondo luogo, nulla fa supporre che queste persone possano rivendicare un diritto a ricevere il mandato¹⁷. Si deve ritenere che, benché la loro condizione sia stabile, non godano di un vero e proprio "diritto" ad essere assunti in funzioni pastorali e liturgiche; tuttavia, la loro condizione, dopo il rito di istituzione, si differenzia da quella di tutti gli altre e le altre fedeli che non hanno un ministero stabile. L'istituzione genera quindi una situazione soggettiva particolare, che in termini civilistici potremmo definire di "aspettativa legittima". Si tratta di una posizione di attesa garantita e protetta dall'ordinamento, che ne favorisce la conservazione e l'attitudine a realizzarsi; tuttavia, i ministri e le ministre istituiti non hanno strumenti giuridici per ottenere un compito pastorale o liturgico, e potrebbero vedersi sostituire da persone che svolgono il ministero di fatto.

È difficile trovare una soluzione che eviti due derive: da un lato, una eccessiva gerarchizzazione tra ministri istituiti e semplici fedeli che si rendono disponibili di fatto a svolgere funzioni liturgiche e pastorali; dall'altro, l'indifferenza tra le due categorie, che vanificherebbe il senso del rito di istituzione e della stabilizzazione. Il punto debole, in questo caso come in molte altre situazioni, è che la scelta dei collaboratori, il discernimento sui ministri e le ministre e l'attribuzione del man-

¹⁶ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E I SACRAMENTI, «Lettera ai Presidenti delle Conferenze dei Vescovi sul rito di istituzione dei catechisti [3 dicembre 2021]», n. 3 < https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20211203_lettera-rito-istituzione-catechisti_it.html > [Accesso: 15 novembre 2024].

¹⁷ Per i chierici, il can. 274, §2, nel disciplinare il dovere dei chierici di adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dall'Ordinario, implicitamente afferma il loro diritto a ricevere un incarico.

dato spetta a organi decisionali individuali (il vescovo, il parroco) non sufficientemente supportati dagli attuali organismi di consultazione. Soltanto lo sviluppo di una autentica sinodalità e di nuovi organismi di corresponsabilità nel governo della chiesa particolare consentiranno la promozione di una ministerialità diffusa di soggetti che, senza essere incardinati, corrispondano stabilmente a una vocazione di servizio liturgico, pastorale e spirituale, il cui riconoscimento non sia rimesso esclusivamente alle decisioni e agli orientamenti dei singoli vescovi, ma scaturisca dal discernimento del popolo di Dio in comunione col vescovo.

L'istituzione non esaurisce la ministerialità della chiesa

La presenza di ministri e ministre stabilizzati con rito di istituzione non dovrebbe avere come esito la costituzione di una speciale categoria di fedeli separati dagli altri, riproducendo quello schema di chiesa piramidale composta da soggetti ineguali, propria del modello della *societas perfecta*, ma piuttosto dovrebbe rappresentare in modo pubblico e stabile che la chiesa è una comunità viva, docile allo Spirito che suscita sempre nuovi carismi e vocazioni.

Gli attuali ministeri del lettorato, dell'accollato e del catechista, radicati nella tradizione, non esauriscono la ministerialità della Chiesa, che è più ampia e che fin dalle prime comunità cristiane riguarda tutto il popolo di Dio¹⁸, e non precludono il riconoscimento di ulteriori ruoli e compiti che in futuro potranno essere riconosciuti e stabilizzati con rito apposito.

Attraverso processi sinodali a livello di regioni ecclesiastiche, di conferenze episcopali o di continenti, si può ipotizzare una diversificazione di riti di istituzione e ministeri corrispondenti alle particolari esigenze dell'evangelizzazione e della missione nei diversi contesti storico-culturali; il Sinodo universale sta maturando una riflessione in questa direzione: «È proprio la varietà dei contesti, e quindi dei bisogni delle comunità, a suggerire che le Chiese locali, sotto la guida dei loro Pastori, e i loro raggruppamenti «in ogni vasto

¹⁸ Cf Papa FRANCESCO, «Lettera apostolica in forma di *motu proprio* "Antiquum ministerium" [10 maggio 2021]», n. 2, < https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html > [Accesso: 15 novembre 2024].

territorio socio-culturale» (AG 22), intraprendano con umiltà e fiducia un discernimento creativo sui ministeri che devono riconoscere, affidare o istituire per rispondere alle esigenze pastorali e della società¹⁹.

In questi processi creativi, occorrerà vigilare per evitare la proliferazione di ruoli che rispondono a esigenze di protagonismo o attivismo, oppure l'invenzione di ministeri dettati da semplificazioni ideologiche. Per esempio, accade che si proponga la creazione di ministeri "femminili" di cura o accoglienza, sulla base di una ideologia di genere fondata su idealizzazioni del femminile e su stereotipi antropologicamente infondati; non è questa la via per affrontare la questione seria dell'autorità delle donne nella chiesa e del loro accesso ai ministeri antichi e nuovi.

Il discernimento creativo delle chiese non è un esercizio inventivo, ma consiste nel riconoscimento dei carismi e nell'ascolto dei bisogni della comunità.

Questo riconoscimento, poi, non porta sempre all'istituzione e alla stabilizzazione, perché la ministerialità carismatica, suscitata dallo Spirito, sarà sempre ridondante rispetto a quella istituzionalizzata.

Si possono portare diversi esempi: stanno nascendo nuovi "ministeri della soglia", nuove forme di accoglienza e ascolto delle persone, al di fuori dei tempi e degli spazi della pastorale tradizionale; povertà antiche e nuove, fenomeni epocali come le migrazioni, suscitano nelle comunità cristiane risposte creative inedite; vi sono ministeri che trovano il loro fondamento nel sacramento del matrimonio: le coppie cristiane vivono una ministerialità di fatto, che si fa carico delle fragilità e della cura delle relazioni, e non esauriscono la loro specifica missione all'interno della famiglia²⁰. La vita con le sue urgenze suscita incessantemente nuove forme di servizio e nuove occasioni di evangelizzazione, difficilmente istituzionalizzabili.

I confini dell'evangelizzazione e della missione sono invisibili. Ci sono persone che vivono pro-

¹⁹ XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, «"Instrumentum laboris" per la Seconda Sessione (ottobre 2024) [9 luglio 2024]», n. 32, <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/07/09/0560/01156.html> [Accesso: 15 novembre 2024].

²⁰ Cf PAOLO VI, «Esortazione apostolica "Evangelii nuntiandi" [8 dicembre 1975]», n. 71; GIOVANNI PAOLO II, «Esortazione apostolica "Familiaris consortio" [22 novembre 1981]», n. 39.

fessioni totalizzanti, che dedicano tutta la loro esistenza all'impegno sociale e politico, e la loro azione è piena espressione dei *munera* ricevuti nel battesimo, anche se non si realizza nell'ambito della liturgia o della pastorale in senso stretto. "L'ambito primario in cui i carismi di cui ciascun Battezzato è portatore sono chiamati a manifestarsi non è l'organizzazione delle attività o delle strutture ecclesiali: è nella vita quotidiana, nelle relazioni familiari e sociali, nelle più disparate situazioni in cui i cristiani, singolarmente o in forma associata, sono chiamati a far fiorire i doni di grazia ricevuti per il bene di tutti"²¹.

I carismi ci sono dati per vivificare il mondo, non per autoconservare le nostre strutture e attività ecclesiali; non c'è una separazione tra chi è "dentro", investito di ministeri riconosciuti e stabilizzati, e chi è "fuori" ed evangelizza innanzitutto con la sua stessa vita, le sue scelte personali, economiche, professionali.

Queste ultime considerazioni ci riconducono alla domanda iniziale: perché istituire i ministeri che derivano dal comune battesimo, dal momento che non attribuiscono uno *status* esclusivo e non esauriscono tutta la ministerialità della chiesa? Le ministre e i ministri che mediante il rito di istituzione assumono stabilmente un servizio ecclesiale rendono visibile il volto di una chiesa ricca di carismi, dove ogni persona battezzata è partecipe e corresponsabile, secondo il modello del poliedro²², che presenta tante sfaccettature. È vero che non ogni realtà deve essere istituita, però l'istituzione di diversi ministeri modella il volto di una chiesa viva, nella quale ogni persona battezzata può corrispondere alla propria vocazione nella libertà dello Spirito

²¹ XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, «Instrumentum laboris», cit. n. 28.

²² Cf Papa FRANCESCO, «Esortazione apostolica "Evangelii gaudium" [24 novembre 2013]», n. 236.